

Settore: RT
Proponente: 45.A
Proposta: 2016/1713

del 19/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1401

del 20/12/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
AMBIENTE**

Dirigente: MONTANARI Dr.ssa Laura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "RAGGRUPPAMENTO
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE (GEL)"
CON SEDE LEGALE IN VIA MAZZACURATI 11
(01/01/2017-31/12/2019).

OGGETTO: convenzione con l'Associazione "Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GEL)" con sede legale in via Mazzacurati 11 (01/01/2017-31/12/2019).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è necessario sostenere iniziative di impulso all'attività di controllo e vigilanza ambientale in considerazione dell'urgenza di far fronte ai crescenti problemi derivanti:
 - dall'inosservanza delle norme regolamentari comunali in tema di salvaguardia dei parchi e dei giardini pubblici e comunque in tutte le zone destinate al verde pubblico per la migliore fruizione da parte dei cittadini;
 - dal costante aumento della popolazione canina e felina con preoccupanti conseguenze sulla gestione del rapporto di corretta convivenza tra uomo e animale in città e sulla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21.2.2005, n.12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2. 9.1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge n.266/1991 – Legge quadro sul volontariato), cogliendo l'importanza del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato (sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea) e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa dei cittadini;

Preso atto che:

- l'estate 2007 ha visto il verificarsi dell'epidemia di virus Chikungunya in alcune province emiliano-romagnole, dimostrando la possibilità di importazione di malattie trasmesse da vettori come la zanzara tigre;

- l'epidemia verificatasi è stata la prima in ordine cronologico in territorio europeo e pertanto l'adozione di misure speciali viene richiesta non solo in ambito nazionale ma anche internazionale;

Visto che:

- a Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 280/2008 ha approvato il “Piano regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue;
- che all'interno del Piano regionale sopra citato è previsto che ogni Comune effettui il monitoraggio dell'infestazione da zanzara tigre nel proprio territorio di competenza secondo le modalità ed i criteri individuati nello stesso Piano regionale;
- la Regione Emilia Romagna ha espresso, all'interno del Piano regionale, la necessità di individuare un Coordinamento Locale con la partecipazione dei Comuni e dell'Azienda Usl competente per territorio, guidato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria o dalla Provincia, che possa sviluppare la capacità di declinare operativamente i programmi e le azioni individuati in ambito regionale;
- in ambito provinciale si è provveduto a costituire un gruppo di lavoro costituito da: Provincia di Reggio Emilia - Assessorato all'Ambiente e Assessorato alla Solidarietà, Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Enia e Comuni capo distretto per rendere più efficace e omogenee le azioni previste sul territorio provinciale;
- in seguito agli incontri effettuati, in recepimento di quanto demandato dal Piano regionale di lotta alla zanzara tigre, si è provveduto a delineare il “Piano degli interventi straordinari per la lotta alla zanzara tigre nei comuni della Provincia di Reggio Emilia”;
- che nel Piano provinciale sopra citato è prevista la fase di monitoraggio dell'infestazione della zanzara tigre in accordo con quanto delineato nel Piano regionale;

Tenuto presente che: la L.R. n. 23/1989 ha istituito le Guardie Ecologiche Volontarie e che dal 1999 è attivo il Raggruppamento Gev di Legambiente Reggio Emilia (GEL), operante sul territorio provinciale, con sede presso il medesimo immobile poiché opera congiuntamente a Legambiente per perseguire analoghi principi statuari, utilizzando le stesse strutture e mezzi;

Tenuto altresì presente che:

- negli anni precedenti sono state stipulate apposite convenzioni con il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Reggio Emilia (GEL) che, ai sensi della L.R. n.23/1989 “Disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica” hanno i seguenti compiti :

promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale , con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere ai compiti di protezione dell'ambiente;

- accertare, nell'ambito di convenzioni, nei limiti dell'incarico ricevuto e nel rispetto delle norme relative alla nomina, violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione ed attuazione;
- collaborare con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia ambientale segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;

Vista la L.R. 21.2.2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2.9.1996, n.37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge n.266/1991 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione L.R. 31.5.1993, n.26)”;

Ritenuto di dare continuità a tale collaborazione approvando una nuova convenzione per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, tenuto presente che l'Associazione è disponibile, su richiesta del Comune, a stipulare una convenzione su base triennale;

Considerata la necessità di proseguire la suddetta collaborazione e di accogliere le istanze delle GEL, in quanto coincidono perfettamente con le esigenze del Comune ed in particolare con gli obiettivi di PEG assegnati al Servizio Cura della Città e Sostenibilità Ambientale;

Visto l'allegato schema di convenzione che disciplina tale collaborazione, costituente parte integrante del presente atto;

Visto altresì l'art.14, comma 2° della predetta L.R. n.12/2005 che recita “Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'art.13, co.1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse”;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016, I.D. n. 69 legalmente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, I.D. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 nel quale sono stati fissati i requisiti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/00;
- tale convenzione, per espressa volontà delle parti, avrà durata triennale tenuto presente che la suddetta Associazione era già titolare negli anni precedenti di analoghe convenzioni con l'Amministrazione Comunale, pertanto l'attività svolta può senza dubbio essere considerata a carattere continuativo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42, co. 2 lett. i) e articolo 48 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 comma 7;
- gli artt. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale;
- l'art.11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
- l'art.32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art.13, 2° comma, lett.d) e seguenti del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. di dare seguito a quanto descritto in premessa mediante l'approvazione di apposita convenzione con l'Associazione "Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GEL)," (ALLEGATO A), costituente parte integrante alla presente determinazione;
2. di impegnare la spesa di € 21.840,00 per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019, a favore del creditore "Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GEL)," quale rimborso spese per attività e servizi complementari di vigilanza ed educazione ambientale nel territorio comunale;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 21.840,00 imputandola come segue:
 - per € 3.500,00 con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo 13 DPCM 28/11/2011 1.03.03.13.999 al Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017, al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 32233 "Servizi ausiliari per attività ambientali sul territorio" del PEG 2016, cod. Progetto: 2017_PG_4511, centro di costo: 0213, cod. cont. Amb. 1.a;
 - per € 3.780,00 con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo 13 DPCM 28/11/2011 1.03.02.99.999 al

Bilancio di Previsione 2016-2018, esercizio 2017, al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 27955 "Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile" del PEG 2016 cod. Progetto: 2017_PG_4511, centro di costo: 0213, cod. cont. Amb. 1.a;

- per € 3.500,00 Missione 09, Programma 02, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo 13 DPCM 28/11/2011: 1.03.03.13.999 al Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2018, al capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 32233 "Servizi ausiliari per attività ambientali sul territorio" del PEG 2016, cod. Progetto: 2018_PG_4511, centro di costo: 0213, cod. cont. Amb. 1.a;
- per € 3.780,00 Missione 09, Programma 02, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo 13 DPCM 28/11/2011: 1.03.03.13.999 al Bilancio di Previsione 2016-2018, esercizio 2018, al capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 27955 "Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile" del PEG 2016 cod. Progetto: 2018_PG_4511, centro di costo: 0213, cod. cont. Amb. 1.a;

4. di dare atto che l'impegno di spesa di € 7.280,00 per l'anno 2019 verrà assunto con il Bilancio Pluriennale 2018-2020 quando approvato;

5. di disporre l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art.183, 7° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Laura Montanari